



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009730 P-4.22.1
del 23/09/2015



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM (2015) 337.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno
Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea e gli
Organismi Internazionali

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0005982/SVI del 22/09/2015
DIV. IV

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE - Servizio II
c.a. Dott.sa Cristina Bianchini

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Informazione qualificata - Richiesta di relazione

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, per sostenere una
riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

- Codice del Consiglio: 11065/15
- Codice della proposta: COM (2015) 337 final
- Codice interistituzionale: 2015/0148 (COD)
- Riferimento DPE:

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la
citata relazione e la rispetta tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione Generale per il
clima e l'energia ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Divisione IV
Dott.sa Federica Fricano

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

Oggetto dell'atto

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio.

- Codice del Consiglio: 11065/15
- Codice della proposta: COM (2015) 337 final
- Codice interistituzionale: 2015/0148 (COD)
- Riferimento DPE:

Premessa: finalità e contesto

La proposta oggetto della presente relazione costituisce attuazione del pacchetto clima ed energia 2030, approvato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014, nonché un importante progresso verso un solido accordo internazionale sul clima, che sarà adottato al vertice di Parigi nel dicembre 2015.

L'obiettivo vincolante del quadro strategico per il 2030 è la riduzione globale delle emissioni nazionali di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'obiettivo sarà raggiunto collettivamente dall'UE nel modo più efficace in termini di costi, con riduzioni da realizzare, sia nei settori coperti dal sistema ETS che in quelli non coperti da esso, rispettivamente pari al 43% e al 30% rispetto al 2005.

Nel dettaglio, la proposta traduce l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 43% entro il 2030 nell'ambito dell'ETS in un fattore annuale di riduzione del tetto massimo di emissioni consentite che verrà modificato dall'1,74% al 2,2% a decorrere dal 2021.

Ulteriore obiettivo è quello di promuovere l'innovazione a basse emissioni di carbonio e stabilire, per i settori industriali, disposizioni adeguate per affrontare il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in mancanza di misure di politica climatica comparabili in altre grandi economie.

L'iniziativa prevede che l'assegnazione gratuita delle quote al settore industriale prosegua anche dopo il 2020 per affrontare il rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, fino a quando non verranno adottate politiche climatiche comparabili in altre grandi economie. Il numero di assegnazioni gratuite sarà però limitato, rendendo necessaria l'adozione di norme mirate, incentrate principalmente su tre fattori: 1. allineamento delle assegnazioni gratuite ai dati relativi alla produzione, che garantirà un sostegno a imprese e settori in crescita; 2. aggiornamento dei parametri di riferimento usati per calcolare l'assegnazione gratuita, che rispecchierà le capacità tecnologiche e i progressi compiuti dai settori industriali nel decennio precedente; 3. elenco dei settori cui è destinata la quota più elevata di assegnazioni gratuite, in cui si privilegeranno i settori maggiormente esposti al potenziale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In particolare, la metodologia riveduta per individuare i settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è basata sulla combinazione di due criteri: l'intensità delle emissioni e l'intensità degli scambi.

I proventi derivanti dall'EU ETS dovrebbero essere utilizzati anche per la compensazione dei costi indiretti del carbonio, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato; gli Stati membri, invero, dovrebbero compensare parzialmente alcuni impianti in settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Il protocollo e le decisioni che saranno adottati durante la Conferenza di Parigi dovranno prevedere la mobilitazione dinamica dei finanziamenti per il clima, il trasferimento tecnologico e la costituzione di capacità per le parti ammesse a beneficiarne, in particolare per quelle che dispongono di minori capacità. I finanziamenti pubblici per il clima continueranno a svolgere un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse dopo il 2020. Pertanto, gli introiti derivanti dalle vendite all'asta dovrebbero essere destinati anche al finanziamento di attività a favore del clima svolte in paesi in via di sviluppo, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici. Il volume dei finanziamenti da mobilitare per il clima dipenderà anche dall'ambizione e dalla qualità dei contributi previsti a livello nazionale proposti dalle parti, dai conseguenti piani d'investimento e dai processi di elaborazione dei piani di adattamento nazionali.

I proventi derivanti dall'ETS UE dovrebbero inoltre essere impiegati anche per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali.

In linea con gli orientamenti del Consiglio europeo, secondo cui la percentuale di quote messe all'asta non dovrebbe diminuire, la proposta stabilisce la quota pertinente esprimendola come valore percentuale (57%), tenendo conto dei diversi elementi che determinano tale quota nel periodo dal 2013 al 2020.

Il 10% delle quote ETS EU destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri continuerà a essere distribuito tra gli Stati membri a reddito più basso ai fini della solidarietà e della crescita, mentre il resto delle quote verrà distribuito fra tutti gli Stati membri.

La proposta prevede diversi meccanismi di finanziamento volti a sostenere gli operatori economici nel settore e nell'industria energetica, che devono affrontare le sfide poste dall'innovazione e dagli investimenti nel loro percorso verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Viene mantenuto il Fondo per l'innovazione nel quadro di un impegno rafforzato per introdurre rapidamente sul mercato nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio che consentano all'UE di raggiungere i suoi obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.

Per sostenere, invece, la modernizzazione dei sistemi energetici e migliorarne l'efficienza negli Stati membri a reddito più basso, la proposta prevede due misure: la prosecuzione dell'assegnazione gratuita delle quote al settore elettrico e la creazione di un Fondo per la modernizzazione.

La maggior parte degli impianti nell'ambito dell'EU ETS è rappresentata da industrie ad alta intensità energetica con strutture di mercato caratterizzate da grandi imprese, ma la proposta tiene conto anche degli emettitori di entità ridotta, che possono essere di proprietà di PMI o microimprese; oltre alle norme in vigore per ridurre gli oneri amministrativi e i costi del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni, gli impianti a basse emissioni beneficeranno della possibilità di essere esclusi dall'EU ETS in presenza di misure nazionali che comportino un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni.

In termini di coerenza con altre politiche nel settore dell'azione per il clima, le politiche sulle energie rinnovabili e in materia di efficienza energetica sono quelle di maggiore importanza. Entrambe le politiche sostengono pienamente l'efficacia ambientale dell'ETS UE, infatti le sinergie tra quest'ultima e le suddette politiche sono state rafforzate mediante la riserva stabilizzatrice del mercato approvata di recente. In particolare, come è emerso dall'analisi svolta nel quadro della valutazione d'impatto che accompagna il quadro 2030 per il clima e l'energia, raggiungere in maniera efficace in termini di costi l'obiettivo di riduzione delle emissioni globali del 40% rispetto al 1990 richiede ingenti contributi provenienti da misure a favore dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica.

In termini di coerenza con la politica internazionale sul clima, è importante osservare che l'ETS ha effettivamente consentito di stabilire un prezzo per il carbonio ed è ampiamente utilizzato come modello per sistemi di scambio delle emissioni in tutto il mondo, che beneficiano così dell'esperienza maturata dall'UE.

La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare contribuisce a promuovere l'obiettivo di un livello

elevato di tutela ambientale secondo il principio dello sviluppo sostenibile, come previsto dall'art. 37 della citata Carta.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A.1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica.

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della proposta è l'art. 192 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La proposta persegue un obiettivo legittimo rispetto al campo di applicazione degli artt. 191 e 193 del TFUE poiché si pone come finalità la lotta ai cambiamenti climatici.

A.1. Rispetto del principio di sussidiarietà

Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 del TFUE, gli obiettivi della proposta possono essere raggiunti solo tramite una proposta della Commissione a livello di UE.

I cambiamenti climatici costituiscono un problema di natura transfrontaliera, pertanto è necessario un coordinamento dell'azione per il clima a livello europeo e, ove possibile, a livello globale. Nello specifico, un'azione a livello di UE consentirà di realizzare in maniera più efficace la riforma del mercato del carbonio nel post 2020, incentivando l'industria a investire in tecnologie a basse emissioni di carbonio preservando la competitività a livello internazionale e il mercato interno dell'UE. Pertanto, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente con interventi unilaterali degli Stati membri, ma possono, in ragione della portata e degli effetti della stessa, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

A.1. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità in quanto si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE entro il 2030 in maniera efficace sotto il profilo dei costi, garantendo il buon funzionamento del mercato interno.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

La direttiva EU ETS è uno strumento di politica dell'UE già in vigore e la cui validità si protrarrà oltre il 2020.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto, nella sua attuale formulazione, presenta elementi che andranno ulteriormente analizzati e discussi. A tale riguardo, sono previste riunioni di coordinamento interministeriale per definire la posizione italiana.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Le varie fasi di elaborazione della proposta hanno visto la partecipazione degli Stati membri, di rappresentanti dell'industria, di ONG, di istituti accademici e di ricerca, di sindacati e di cittadini. La consultazione pubblica per il quadro 2030 è stata integrata da un'ampia consultazione di *follow up* delle parti interessate, che verteva su diversi aspetti tecnici delle disposizioni in materia di rilocalizzazione delle emissioni carbonio per il post 2020, nonché su aspetti connessi al sostegno all'innovazione. Anche a seguito dei risultati delle riunioni di coordinamento interministeriale verranno formulate delle proposte di modifica del testo. Pur continuando l'UE a svolgere un ruolo guida intervenendo tempestivamente per affrontare efficacemente i cambiamenti climatici e per

contenere le emissioni di carbonio, decisivo sarà l'esito della Conferenza sul clima che si terrà a Parigi.

C. Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

L'ETS UE genera entrate considerevoli per i bilanci degli Stati membri e interessa pertanto in primo luogo i bilanci e le amministrazioni nazionali.

Copertura finanziaria a carico del bilancio UE

La sicurezza del funzionamento del registro dell'Unione è a carico del bilancio dell'UE.

Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale

Una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale potrà essere effettuata in una fase più avanzata avvalendosi degli elementi che scaturiranno dal coordinamento nazionale (in fase di avvio), nonché degli elementi che deriveranno dai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma in esame.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Ci si riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle Amministrazioni competenti, ma in via preliminare si deve evidenziare la previsione di recepimento di tale direttiva.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Dall'esame preliminare degli effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali non si rilevano elementi degni di nota. Si fa comunque riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle Amministrazioni competenti.

C.4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Ci si riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle Amministrazioni competenti, nonché degli elementi che scaturiranno dai futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma in esame.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'ETS UE ha un impatto diretto sulle imprese interessate. La proposta offre opportunità ai produttori di energia da fonti rinnovabili e ai fabbricanti di apparecchiature per le tecnologie a basse emissioni di carbonio. In particolare, ulteriori finanziamenti per le tecnologie innovative genereranno nuove opportunità commerciali. La direttiva rispetta, inoltre, i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Altro

La presente relazione non tiene conto delle osservazioni delle altre Amministrazioni interessate essendo il coordinamento ancora in fase di avvio.

TABELLA DI CORRISPONDENZA
(art. 6, comma 5 della l. n. 234 del 2012)

<p>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)</p>	<p>Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)</p>	<p>Commento (natura primaria o secondaria della norma ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)</p>
<p>Art. 1, par. 3 "A partire dal 2021, il fattore lineare sarà pari al 2,2%"</p>	<p>Art. 21, comma 3 d.lgs. n. 30/2013 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti)</p>	
<p>Art. 1, par. 4, lett. a) "Dal 2021 in poi, la percentuale di quote destinate a essere messe all'asta dagli Stati membri è del 57%. Il 2% del quantitativo totale di quote tra il 2021 e il 2030 è messo all'asta per istituire un fondo finalizzato a una migliore efficienza energetica e alla modernizzazione dei sistemi energetici di determinati Stati membri, come previsto all'articolo 10 quinquies della presente direttiva (il "Fondo per la modernizzazione"). Il quantitativo rimanente delle quote da mettere all'asta è distribuito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.";</p>	<p>Art. 19, d.lgs. n. 30/2013 (Messa all'asta delle quote)</p>	
<p>Art. 1, par. 4, lett. b) "il paragrafo 2 è così modificato: i) alla lettera a), la percentuale "88%" è sostituita da "90%"</p>	<p>Art. 19, comma 5, d.lgs. 30/2013 (Messa all'asta delle quote)</p>	
<p>Art. 1, par. 4, lett. C)</p>	<p>Art. 19, comma 5, d.lgs. 30/2013</p>	

<p>“c) al paragrafo 3, le seguenti lettere j), k) e l), sono aggiunte:</p> <p>"j) realizzare misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, a condizione che tali misure soddisfino le condizioni di cui all'articolo 10 <i>bis</i>, paragrafo 6;</p> <p>k) esercitare attività di finanziamento a favore del clima svolte in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;</p> <p>l) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento della forza lavoro nel quadro della transizione occupazionale in un'economia a in via di decarbonizzazione, in stretto coordinamento con le parti sociali.";</p>	<p>(Messa all'asta delle quote)</p>	
<p>Art. 1, par. 5, lett. b)</p> <p>“l'articolo 10 <i>bis</i> è così modificato:</p> <p>(...) b) al paragrafo 2 è aggiunto un terzo comma:</p> <p>"I valori dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita devono essere adeguati in modo da evitare profitti eccezionali imprevisti</p>	<p>Art. 21, comma 3 d.lgs. n. 30/2013 (Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti)</p>	

(windfall profits) e da riflettere il progresso tecnologico nel periodo tra il 2007 e il 2008 nonché in ciascun periodo successivo per il quale sono stabilite assegnazioni gratuite a norma dell'articolo 11, paragrafo 1. Tale adeguamento richiede una riduzione dei valori dei parametri di riferimento stabiliti dall'atto adottato a norma dell'articolo 10 bis pari all'1% del valore fissato in base ai dati 2007-2008 per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo di assegnazione gratuita delle quote considerato, tranne nei seguenti casi:

i) la Commissione, sulla base delle informazioni presentate a norma dell'articolo 11, verifica se i valori per ciascun valore di riferimento calcolato secondo i principi di cui all'articolo 10 bis, evidenziano uno scostamento positivo o negativo annuo di oltre lo 0,5% dalla riduzione annuale di cui sopra rispetto al valore del periodo 2007-2008. In caso affermativo, il valore del parametro di riferimento è adeguato dello 0,5% o dell'1,5% per ogni anno tra il 2008 e la metà del periodo per il quale va effettuata l'assegnazione gratuita delle quote;

ii) a titolo di deroga per quanto riguarda i valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, per l'idrogeno e per i gas di sintesi, i valori dei relativi parametri di riferimento sono adeguati applicando la stessa percentuale dei parametri

<p>relativi alle raffinerie, al fine di garantire parità di condizioni ai produttori di tali prodotti.</p> <p>A tal fine la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 22 bis."</p>		
<p>Art. 1, par. 5, lett. d)</p> <p>“al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:</p> <p>"Gli Stati membri adottano misure finanziarie a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, tenendo in considerazione tutti gli effetti sul mercato interno. Queste misure finanziarie volte a compensare parte di tali costi sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato. ”;</p>	<p>Art. 27 , d.lgs. 30/2013</p> <p>Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.</p> <p>“ (...) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, puo' adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito (...)”</p>	
<p>Art. 1, par. 7 “Fondo per la</p>	<p>Non diretto all'Italia</p>	<p>Articolo introdotto <i>ex novo</i></p>

modernizzazione”		
<p>Art. 1, par. 11 (Validità delle quote) “Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2013 in poi sono valide a tempo indeterminato. Le quote rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in poi riportano un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni a partire dal 1° gennaio 2021 sono state rilasciate e sono valide per le emissioni prodotte dal primo anno di tale periodo”</p>	<p>Art. 33, d.lgs. 30/2013 (Validità delle quote) “1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo. 2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono piu' valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 32. 3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013 (...)”</p>	
<p>Art. 1, par. 19</p> <p>“l'articolo 24 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"A decorrere dal 2008 gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissione conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività e a gas a effetto serra che non figurano nell'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, le potenziali distorsioni della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e gas a effetto serra</p>	<p>Art. 37, d.lgs. 30/2013</p> <p>Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e gas</p> <p>1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attività ed a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema comunitario e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l'inclusione di tali attività e</p>	

<p>sia approvata dalla Commissione, in conformità degli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 23 se l'inclusione riguarda attività e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I."</p>	<p>gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/29/CE. (...)"</p>	
---	--	--